



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/10/2012

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri per la fruizione del servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale.
2. Il predetto servizio è volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
3. Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Malonno tenendo conto dei seguenti elementi fattuali/normativi:
 - conformità alla normativa vigente in materia;
 - distribuzione dei punti di raccolta/discesa secondo criteri di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
 - valutazione delle singole posizioni soggettive secondo imparzialità e ragionevolezza.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado.
2. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dai punti di raccolta/discesa, distribuiti unicamente all'interno del territorio comunale, fino ai plessi scolastici e viceversa.
3. Il servizio viene effettuato, di norma, mediante gestione in economia, o conferimento del servizio in appalto.
4. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.
5. Il piano di trasporto tiene in considerazione:
 - l'orario di funzionamento dei plessi scolastici, trasmesso dalle Autorità Scolastiche;
 - i tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione superi i 500 metri;
 - i percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, dei terzi, del personale e dei mezzi di trasporto.
6. I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali, tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti.
6. I punti di raccolta/discesa saranno localizzati lungo gli itinerari, tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti, e non saranno permesse soste diverse o ulteriori. Viene fatta eccezione, previa richiesta scritta da presentare presso l'Ufficio anagrafe, per i bambini frequentanti le classi prime della Scuola primaria o in casi di difficoltà di deambulazione temporanea o permanente allegando certificazione medica.

7. Il piano di trasporto potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo sempre conto dei criteri di economicità ed efficienza.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, concludendo accordi con l'utenza interessata.
9. Gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
10. L'Amministrazione si impegna a garantire il trasporto anche in caso di alunni portatori di handicap che non necessitino di accompagnamento.
11. E' prevista, per le famiglie che risiedono in zone disagiate o particolarmente difficili da raggiungere, l'erogazione di un contributo in luogo del servizio di trasporto, dovendo provvedere privatamente al trasporto dei propri figli.

ART. 3 - ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. Chi intende usufruire del servizio di trasporto scolastico dovrà compilare un'apposita richiesta di adesione da ritirare e riconsegnare all'Ufficio anagrafe del Comune. Successivamente all'iscrizione, le famiglie degli alunni dovranno comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio anagrafe ogni eventuale variazione riguardante il cambio della residenza anagrafica o dei recapiti telefonici forniti, nonché la rinuncia al servizio, al fine di consentire all'ufficio competente la corretta esecuzione di ogni adempimento successivo alla richiesta di adesione al servizio
2. La compilazione del modulo d'iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'esercente la potestà genitoriale di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
3. L'iscrizione in corso d'anno scolastico è possibile solo previa verifica dei posti disponibili e su valutazione dell'Amministrazione comunale nei casi in cui possa comportare modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

ART. 4 - ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA

1. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus, organizzato lungo punti di raccolta segnalati con apposita cartellonistica verticale.
2. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti o non siano alle fermate all'orario previsto.
3. Rispetto al percorso di andata, l'autista è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa dal mezzo che verrà effettuata per la Scuola primaria all'inizio del tratto di strada che dal parcheggio comunale porta alla Scuola, tratto di strada chiuso al traffico negli orari di accesso e uscita dalla Scuola; per la Scuola secondaria di primo grado nel parcheggio comunale adiacente la Scuola.

4. I bambini percorreranno autonomamente il tratto di strada che porta alla Scuola primaria fino alla presa in carico da parte del personale della Scuola primaria all'interno del cancello della Scuola stessa.
5. Per il percorso di ritorno, l'autista è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo alle fermate prestabilite con l'eventuale presa in carico da parte di un genitore.
6. Almeno uno dei genitori è tenuto a riprendere, alla fermata dello scuolabus, il proprio figlio all'orario stabilito. Nel caso di impossibilità dei genitori sarà cura di questi ultimi delegare una persona adulta ad accogliere l'alunno al momento della discesa; il nominativo della persona delegata deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale.
7. In caso di assenza alla fermata del genitore o di persona adulta delegata, l'alunno sarà condotto dall'autista presso gli uffici della Polizia Comunale o presso altre Autorità di pubblica sicurezza.
8. Nel caso in cui l'inadempienza del genitore o dell'adulto delegato dovesse ripetersi per una seconda volta, l'Amministrazione Comunale sospenderà il servizio nei confronti dell'iscritto.
9. L'Amministrazione potrà a carico degli esercenti la potestà genitoriale sull'alunno in questione i maggiori costi derivanti dalla mancata presenza dei soggetti deputati al ricevimento del minore.
10. Per i minori che usufruiscono del servizio, nel caso di impossibilità ad accogliere l'alunno, al momento della discesa, da parte di un genitore o di persona delegata, il genitore potrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente a insegnare allo stesso a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale, e rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, dal momento successivo alla discesa dal mezzo. Resta inteso che, in mancanza di siffatta dichiarazione troverà applicazione il comma 7 del presente articolo.
11. L'Amministrazione comunale e il personale incaricato del servizio non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del minore nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.
12. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa degli utenti, dei mezzi e degli operatori addetti al trasporto.

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN VETTURA - SANZIONI

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento, ed in particolare dovranno:
 - salire nello scuolabus in modo disciplinato ed ordinato;
 - occupare il sedile evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;

- alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare o molestare i compagni di viaggio e l'autista;
 - usare un linguaggio conveniente evitando di urlare, dire parolacce o bestemmie;
 - non sporgersi e non lanciare oggetti dai finestrini;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo, evitando di insudiciare o guastare con scarpe e quant'altro, o comunque rimuovere o manomettere, parti o apparecchiature dello scuolabus e, più in generale, rispettare le disposizioni impartite dall'autista;
 - dopo essere scesi dallo scuolabus, rimanere alla fermata ed attendere sempre che l'automezzo sia già partito prima di spostarsi o di attraversare la strada;
 - evitare di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata.
2. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
 3. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
 4. Nel caso in cui gli alunni violassero le predette norme di comportamento, l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di sospensione temporanea o definitiva del servizio o di richiedere alle famiglie il risarcimento dei danni provocati a cose e persone come conseguenza del comportamento scorretto del minore.

ART. 6 – COSTO DEL SERVIZIO

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tabella delle quote di compartecipazione a carico dell'utenza sarà allegata al modulo d'iscrizione al servizio.
3. Le quote di compartecipazione sono stabilite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - distanza della fermata dalla sede scolastica;
 - ISEE dell'anno precedente.
4. Conformemente alle previsioni di cui alla predetta deliberazione, l'Ufficio competente procederà all'emissione di una nota di debito a carico del genitore richiedente, che verrà recapitata al domicilio da questi indicato e che sarà necessaria al pagamento della tariffa indicata presso la Tesoreria Comunale. Il mancato ricevimento della nota di debito per disguidi postali non costituisce motivo di deroga all'effettuazione del versamento entro le scadenze prefissate.
4. In caso di utilizzo saltuario del servizio la quota di compartecipazione dovuta al Comune dovrà comunque essere pagata totalmente.

ART. 7 – MANCATO PAGAMENTO

1. In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà alla sospensione del servizio per l'alunno in questione.

ART. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO

1. La rinuncia al servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio anagrafe del Comune prima della cessazione dell'utilizzo.

ART. 9 – RIMBORSO DELLE TARIFFE GIA' VERSATE

1. Nei casi di rinuncia del servizio, previa richiesta scritta all'Ufficio competente, si procederà al rimborso della tariffa eventualmente versata o di parte di essa nel caso in cui la rinuncia avvenga in corso d'anno scolastico.
2. Nel caso di utilizzo saltuario del servizio il Comune non procederà ad alcun rimborso di tariffe già versate.

ART. 10 – PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune assicura la divulgazione del presente regolamento mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune; la disponibilità presso l'Ufficio anagrafe del Comune; la distribuzione alle famiglie insieme al modulo di iscrizione al servizio.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale
2. L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà dall'anno scolastico 2012/2013.